Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 36 Gennaio – Marzo 2009

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia*

IDEE A CONFRONTO

Un contributo all'indagine peritale

Editoriale di
Paolo Capri 1

State Validity Analysis: uno strumento utile per la valutazione della testimonianza?

di Serena Mastroberardino 3

Il Test di Wartegg in ambito forense

di Alessandro Crisi 7

Recensioni 9

Convegni 9

Notizie dall'Associazione 10

Appendice 11

IDEE A CONFRONTO

UN CONTRIBUTO ALL'INDAGINE PERITALE

di

Paolo Capri

Presidente AIPG

Uno dei maggiori conflitti, forse il maggiore, che vivono a livello professionale gli psicologi riguarda il contesto peritale, dove invece del costruttivo confronto scientifico e metodologico, frequentemente si assiste a scontri fra colleghi soprattutto quando ricoprono i ruoli d'ufficio e di parte. Ne consegue, purtroppo, un abbondante ricorso alla segnalazione agli Ordini professionali, con dispute sull'etica e sulla deontologia, fino ad arrivare al mettere in dubbio la correttezza professionale.

I problemi nascono, probabilmente, sia dalle difficoltà di questo tipo di lavoro, dunque esterne all'Io, sia dalla incapacità di porsi a distanza da certe situazioni, vivendo coinvolgimenti eccessivi che travalicano la giusta e corretta partecipazione professionale.

Gli ambiti che più sembrano "coinvolgere" i periti/consulenti sono le perizie su minori in ipotesi di abuso sessuale e le consulenze di affidamento minorile. In entrambi i casi, come detto, spesso si entra troppo e troppo direttamente nella vicenda, facendo proprie cause che dovrebbero essere trattate con maggiore distacco, non solo ovviamente nel ruolo di perito o CTU, dunque d'ufficio, ma anche nel ruolo di consulente tecnico di parte. Qui si apre la prima vera problematica, ovvero qual è il limite, il confine oltre il quale non è opportuno spingersi.

Non è, a mio parere, una questione di contenuti, si può e si deve sostenere una tesi e supportare una parte fino in fondo, il problema è il come viene svolto questo tipo di intervento, che tipo di emozioni e vissuti il consulente alle volte si porta dietro. Ciò vale, naturalmente, anche per quello d'ufficio, il quale in questo modo non sapendosi o potendosi distaccare dalla situazione potrebbe creare gravi danni alle persone, che sono le prime a subire le conseguenze positive o negative dell'operato del perito/CTU.

Sono, dunque, tante le difficoltà che si incontrano nel percorso di una perizia o CTU, anche per i vari approcci che gli psicologi utilizzano, sia a livello metodologico, sia a livello di formazione clinica acquisita, in base ai vari orientamenti.

La formazione clinica, ovviamente, non può essere considerata unica e sufficiente per poter svolgere un lavoro così delicato, infatti, la conoscenza del Diritto e delle cornici normative risultano fondamentali. E', infatti, da questo tipo di lacune che partono le critiche, le lamentazioni e le segnalazioni sull'operato di un perito o di un CTU, in quanto sulla metodologia fra

gli psicologi, anche se ci sono vedute diverse e differenti applicazioni, vi è tendenzialmente riconoscimento degli strumenti utilizzati in ambito forense, da strumenti classici come il Rorschach, il Wartegg o lo Zulliger, fino ad arrivare alla SVA, alle Memory Scales, al CBCA.

La necessità, quindi, di cornici di riferimento nasce appunto da queste difficoltà, per questi motivi gli studiosi della disciplina e le varie società scientifiche o le istituzione cercano di porvi rimedio attraverso la realizzazione di protocolli-linee guida sulle varie tematiche.

Senza entrare nel merito delle varie linee guida - generalmente legate a specifici ambiti, minorile, testologico, ecc. – ci sembra di particolare interesse proporre, in appendice per esteso[1], l'aggiornamento delle *Linee Guida per lo Psicologo Giuridico in ambito civile e penale* dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG, elaborate dai componenti del Consiglio Direttivo nei mesi scorsi e che verranno sottoposte per l'approvazione all'Assemblea generale dei Soci il 20 aprile p.v.

L'obiettivo è stato quello di aggiornare, alla luce delle varie modificazioni normative e di prassi che ci sono state nell'ultimo decennio, quelle ancora attualmente in vigore, realizzate e deliberate nel 1999.

Le *Linee Guida* dell'AIPG sono tuttora le uniche ad essere utilizzate come protocollo generale in Psicologia Giuridica, indirizzano infatti l'operato del perito/consulente in senso ampio e generale, come base fondamentale e traccia utile nello svolgimento dell'incarico, sono inoltre "adottate" all'interno dei siti di alcuni Ordini regionali.

Una utile comparazione potrebbe essere quella con le *Linee Guida in Psichiatria Forense* elaborate da Ugo Fornari e presentate in sessione plenaria all'interno dell'XI Congresso della S.O.P.S.I. a Roma il 23 febbraio 2006 e pubblicate sulla Newsletter AIPG n° 24.

L'Autore suggerisce una prassi peritale su tutti i tipi di perizie basata su un approccio integrato che definisce una interessante dimensione metodologica suddivisa nei criteri *nosografico* (diagnosi), *psicopatologico* (descrizione degli eventuali disturbi psicopatologici sia qualitativamente, sia quantitativamente), *psicodinamico* (eventuale compromissione delle funzioni autonome dell'Io), *attributivo* (comportamento più o meno sintomatico dell'eventuale funzionamento patologico psichico) e *forense* (eventuale compromissione della capacità di intendere o di volere del soggetto in esame in riferimento al fatto, o anche in riferimento alla idoneità a rendere testimonianza e non solo all'imputabilità). Spiega, inoltre, che il percorso clinico si deve articolare attraverso "*l'esplorazione psicopatologica=raccolta dei segni e dei sintomi; l'individuazione categoriale=la collocazione alfa-numerica; l'analisi funzionale=il funzionamento dell'Io in situazione*".

Dunque, l'approccio e i riferimenti sono certamente clinici, anche se nella parte iniziale delle *Linee Guida* si fa un preciso e dettagliato riferimento alle "*regole procedurali*" e alla "*dimensione giuridica*" e nella parte finale del lavoro Fornari definisce le "*regole deontologiche e la dimensione deontologica*", fornendo un quadro di riferimento in cui specifica come "*la qualità del lavoro peritale discende non solo dalla soluzione di problemi tecnici, ma anche dalla qualità della relazione umana instaurata con il periziando, che, come tutte le relazioni umane, è ricca di risvolti positivi e negativi*".

Gli aspetti positivi, sempre secondo le Linee Guida elaborate da Fornari, che devono essere salvaguardati riguardano, tra gli altri, la capacità di "*fungere da contenitore forte che tutela il periziando - specie in caso di malati di mente, vittime, anziani e minori - da intrusioni indebite o da aggressioni verbali di eventuali consulenti scorretti e partigiani*", ma anche "*il dovere di informare* (da parte del perito)*, il diritto di consentire* (da parte del periziando) *e il rispetto per la persona umana*", oltre a "*favorire, nei limiti del possibile, la comunicazione e l'incontro e considerare l'Altro una persona che ha una sua storia ricca di un indubbio significato esistenziale e non un oggetto da osservare con distacco e freddezza e ascoltare con atteggiamento sufficiente o prevenuto. Sotto questo profilo, il lavoro peritale deve essere un'occasione di incontro esistenziale che riconosce e restituisce sia all'autore sia alla vittima dignità di persone: non occasione per superficiali e infelici interviste che finiscono solo per procurare danno su danno, sia agli indagati, sia alle vittime, sia alla magistratura, sia all'opinione pubblica, sia alla dignità e alla professionalità dei periti giudiziari*".

Appare evidente come l'orientamento delle citate Linee Guida sia l'attenzione verso la *persona*, in questo caso attrice nel processo, sia che sia imputato, testimone o genitore, pur avendo particolare attenzione agli aspetti normativi e procedurali.

Nella comparazione con le Linee Guida dell'AIPG interessante appare ad esempio l'art. 3[2], dove viene evidenziata, nella prima parte, la necessità di mantenere un livello di preparazione professionale adeguato, in un ambito particolarmente complesso e difficile come quello forense in cui il parere professionale dello psicologo incide spesso in modo decisivo sulla decisione del magistrato e quindi sugli aspetti giuridici, sociali e psicologici delle persone entrate in contatto con la giustizia, in ambito penale, civile e minorile. Dovrebbe, pertanto, avere già acquisito competenze teoriche di base solide, quelle riferite ad esempio alla psicologia clinica, alla psicopatologia, alla psicologia dell'età evolutiva, alla teoria dei sistemi e delle relazioni, alla psicodiagnostica, ma anche cognizioni specifiche nei diversi ambiti della psicologia forense, come ad esempio l'affidamento minorile, l'adozione, il danno alla persona, il cambiamento di genere, la capacità d'intendere e di volere, l'idoneità a rendere testimonianza, oltre ovviamente alle specifiche norme procedu-

[1] Vedi in Appendice pag. 11.

[2] Art. 3: "*Lo psicologo giuridico, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda i contenuti della psicologia giuridica, della psicologia clinica e dell'età evolutiva (art. 6 L.G.A.M.). Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere (Cap. 8 L.G.A.M.)*".

rali psicologico-giuridiche (delle perizie e delle consulenze) e deontologiche che regolano tutti i processi operativi di questo settore.

Nella seconda parte dell'articolo ("*Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere")* le Linee Guida suggeriscono che incarichi di cui non si ha una competenza specifica devono essere rifiutati e ciò è anche in linea con quanto disposto dall'art. 37 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: "*Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista*".

Ovviamente, entra in pieno in questo discorso la formulazione dei quesiti e di conseguenza l'attenzione verso le persone protagoniste nel processo; la possibilità di scegliere, di comprendere cosa è possibile fare e cosa non fare, dipende naturalmente dalle competenze del perito/consulente, nel senso che è necessario giungere all'incontro con il magistrato per l'incarico e la disposizione dei quesiti già competenti rispetto i ruoli delle parti in causa, dei CTP, delle norme procedurali e degli aspetti metodologici che un certo tipo di quesito potrebbe indirizzare. Infatti, il quesito rappresenta l'oggetto dell'esame, indirizza il compito e gli obiettivi del perito/CTU, in quanto delegato formalmente dal magistrato di svolgere un'indagine.

Dunque, il compito dello specialista è quello di lavorare in funzione del quesito che gli è stato posto, con l'obiettivo finale di rispondere al magistrato attraverso appunto il quesito. Ne consegue l'importanza della formulazione del quesito, nel senso che il perito/consulente risponderà in funzione di ciò che gli è stato chiesto. Imposterà la metodologia in base al quesito e tutto lo svolgimento tecnico-peritale risentirà inevitabilmente delle richieste a cui lo specialista dovrà dare risposta.

E' bene precisare, a questo proposito, che già le norme procedurali prevedono la possibilità di contribuire alla formulazione del quesito (art. 226 c.p.p.), ciò naturalmente deve però prevedere competenze specifiche sui ruoli e sulle metodologie, ma anche esperienza e possibilità per lo specialista di intervenire e interagire attivamente nella relazione con il magistrato e gli avvocati in sede d'udienza.

STATE VALIDITY ANALYSIS: UNO STRUMENTO UTILE PER LA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA?

di

Serena Mastroberardino

Psicologa
Affiliata Dipartimento di Psicologia, Università di Roma "La Sapienza"
Componente Esperto AIPG

Introduzione

La possibilità di determinare la veridicità o meno di una testimonianza è sempre stato argomento d'interesse per molti ricercatori nel campo della psicologia forense, a causa del vantaggio che si può trarre dal conoscere informazioni che una persona cerca di tenere nascoste (Sporer, 1982). Al momento esistono tre approcci alla valutazione del resoconto di un testimone. Il primo, che comprende diverse metodologie, si basa sulla misurazione, la registrazione e l'analisi dell'attività psicofisiologica del soggetto preso in esame. La procedura più conosciuta in questo campo è il poligrafo (ad es., Gale, 1988; Ben-Shakhar e Furedy, 1990; Kleiner, 2002), ma negli ultimi anni si sta affermando l'uso della risonanza magnetica funzionale (fMRI: vedi Spence e coll., 2004 per una review) nel tentativo identificare le aree del cervello che si attivano quando il soggetto mente. Il secondo approccio si focalizza sui correlati non verbali e para-verbali dell'inganno come ad esempio il Facial Action Coding System (FACS: Ekman e Friesen, 1978; vedi anche De Paulo e coll., 2003 per una meta analisi). Il terzo invece si focalizza sull'analisi del contenuto verbale del resoconto del testimone. Le metodologie impiegate in quest'ultimo sono molteplici in quanto, nonostante le similitudini tra i diversi approcci, questi sono emersi in contesti storico-culturali diversi. Tra le varie procedure, quelle attualmente più conosciute sono: la Statement Validity Analisys (SVA: Steller,1989); la Reality Monitoring (RM: Johnson e Raye, 1981) e la Scientific Content Analisys (SCAN: Lesce, 1990; vedi Masip e coll., 2002 per una review). Data la vastità della letteratura presente, in quest'articolo prenderemo in esame la SVA in quanto largamente utilizzata dagli psicologi forensi.

La Statement Validity Analisys (SVA) è stata sviluppata nell'ambito della psicologia giuridica tedesca a partire dagli anni '50 al fine di analizzare la veridicità dei resoconti di bambini vittime di abuso. La procedura si fonda sull'ipotesi di Undeutsch (1989), secondo cui un resoconto basato su un esperienza reale differisce per qualità e contenuti da un resoconto inventato e/o istruito (Steller, 1989). Questa ipotesi sottende due assunzioni. La prima è che la motivazione di chi mente ad apparire sincero produrrà un resoconto differente rispetto a quello che fornirebbe se la storia fosse vera. La seconda si riferisce alle capacità cognitivo-verbali che sono utilizzate quando un soggetto deve inventare e perpetrare una menzogna nel tempo (Köhnken, Schimossek, Aschermann e Höfer,1995). In generale si assume che chi racconta una storia vera fornirà più dettagli, più informazioni contestuali e più esperienze soggettive rispetto a chi mente. I vantaggi dell'utilizzo della SVA ipotizzati da Undeutsch sono molteplici: il consulente psicologo fornisce al giudice informazioni di buona qualità ottenute per mezzo di metodi d'intervista investigativa specifici; l'analisi della deposizione permette ai giudici di osservare il racconto come attraverso una lente d'ingrandimento con più chiarezza e flessibilità perché è evidenziato ciò che permette di dare un valore probatorio al racconto; quando l'analisi porta a considerare la testimonianza credibile, in molti casi, la difesa preferisce rilasciare una confessione, si evita così la testimonianza di fronte alla corte con tutte le conseguenze ad essa connesse specialmente in caso di minori; la percentuale di possibilità di un nuovo processo è ridotta.

La Statement Validity Analisys (SVA)

Da un punto di vista contenutistico, la SVA racchiude una procedura diagnostica formata da tre elementi:

1) un'intervista semi-strutturata (ad es., l'Intervista Cognitiva, Fisher e Geiselman,1992; Step Wise Interview, Yuille, Marxsen e Cooper, 1999); la Criterion Based Content Analisys (CBCA) e la valutazione delle informazioni ottenute con la CBCA attraverso una *Validity Checklist* (ad es. Vrij, 2000). La prima fase della SVA è costituita da un'intervista semi strutturata che ha luogo dopo che l'intervistatore ha ottenuto qualche informazione sul caso e sulla persona da intervistare (Vrij, 2005). In questa fase il testimone fornirà il suo resoconto che verrà registrato e trascritto ed in seguito fatto valutare da una persona in possesso di un *training* specifico che gli permette di verificare la presenza dei criteri della CBCA. Questi criteri hanno origine dai criteri utilizzati in precedenza nei casi di abuso sessuale su minori che Steller (1989) ha integrato e riassunto in 19 criteri che contribuiscono alla credibilità del resoconto. La presenza di un criterio aumenta la probabilità che un resoconto sia credibile, mentre la sua assenza non la diminuisce, ovvero non ha potere sottrattivo. Alcuni autori utilizzano una scala a tre punti (assente, presente, fortemente presente) mentre altri preferiscono usare una scala dicotomica (presenza / assenza). Semplici ripetizioni di uno stesso elemento in diverse frasi non aumentano la valutazione dell' eventuale presenza del criterio ed ogni frase della deposizione può soddisfare più di un criterio. Inoltre, devono essere analizzati solo i contenuti connessi all'evento critico d'interesse per l'indagine (il racconto libero) e quando si applicano i criteri è necessario tenere presenti l'età, l'esperienza e il livello cognitivo dell'intervistato.

La Criterion Based Content Analisys (CBCA)

I 19 criteri della CBCA sono raggruppati in cinque gruppi: *caratteristiche generali* (struttura logica, produzione non strutturata, quantità di dettagli); *contenuti specifici* (inserimento in un contesto, descrizione di interazioni, riproduzione di conversazioni, complicazioni inaspettate durante l'evento critico); peculiarità dei contenuti (dettagli insoliti, dettagli superflui, dettagli fraintesi riportati accuratamente, associazioni esterne correlate, descrizioni dello stato mentale soggettivo, attribuzione di uno stato mentale all'accusato); contenuti legati alla motivazione (correzioni spontanee, ammissioni di mancanza di memoria, emergere di dubbi sulla propria testimonianza, auto-deprecazione, perdonare l'accusato); elementi specifici del reato (dettagli caratteristici dell'atto di abuso; vedi Khonken, 2004 per una descrizione dettagliata dei 19 criteri).

I primi tre criteri si basano su una valutazione complessiva del resoconto. I racconti che appaiono coerenti e non contraddittori, dove l'informazione non è fornita seguendo una sequenza logico-temporale e contengono una quantità rilevante di dettagli (ad es., inserimento in un contesto) saranno ritenuti attendibili. Inoltre, il testimone sincero non si preoccuperà dell'impressione che dà al suo intervistatore, pertanto il suo resoconto conterrà informazioni non coerenti con lo stereotipo del "buon testimone" come correzioni spontanee (ad es., "Aveva i pantaloni neri, no verdi"), ammissioni di incertezza (ad es., "Non ricordo bene"), dubbi sulla propria testimonianza (ad es., "Sò che sembrerà strano…") o fornirà dettagli auto incriminanti (ad es., "È stata colpa mia che ho lasciato la porta aperta..").

Essendo la CBCA la componente fondamentale della SVA la maggior parte degli studi condotti su questo strumento si sono focalizzati sull'accuratezza dell'analisi ottenuta con il suo utilizzo. Gli studi sulla CBCA si dividono in ricerche sul campo, in cui sono state esaminati i resoconti forniti da persone in caso di presunti abusi, e studi di laboratorio, in cui ai soggetti è chiesto di mentire o dire la verità riguardo ad un evento a cui hanno assistito (ad es., un video). Vrij (2005) ha condotto una rassegna degli studi sul campo sottolineando in particolare i problemi metodologici in questo ambito. Ad esempio, in uno studio di Lamb e coll. (1997) dall'analisi dei resoconti di 98 presunte vittime di abusi tra i 4 e i 12 anni, includendo solo casi in cui vi erano prove fisiche a supporto dell'ipotesi di abuso o un elemento di prova incerto, 14 criteri sono risultati presenti, soprattutto nei casi in cui vi erano prove oggettive rispetto ai casi dubbi. Craig e coll. (1999) hanno esaminato 48 resoconti di bambini tra in 3 e i 16 anni trovando gli stessi risultati. Gli studi sul campo presentano tuttora notevoli limitazioni metodologiche dovute alla scarsità di controllo e validità interna, per cui è difficile stabilire il vincolo di causalità tra variabile dipendente e indipendente. Per questo motivo, negli ultimi anni sono stati condotti molti studi in laboratorio su resoconti forniti da bambini ed adulti in modo da poter tenere sotto controllo le variabili di disturbo al fine di rendere la CBCA uno strumento valido. Al contrario degli studi sul campo, gli studi di laboratorio hanno ottenuto risultati praticamente sempre in linea con l'ipotesi Undeutsch. Da un'analisi condotta sugli studi di laboratorio, ne deriva l'indicazione che, in generale, i criteri che sono maggiormente presenti nei resoconti sono: quantità di dettagli, produzione non strutturata, inserimento in un contesto e riproduzione di conversazioni. I criteri motivazionali non sono stati trovati il più delle volte, e in alcuni studi i criteri 15 (ammissioni di mancanza di memoria) e 19 (dettagli caratteristici dell'atto d'abuso) sono stati esclusi a priori a causa della mancanza di accordo da parte di coloro che codificavano i resoconti. I criteri 10 (dettagli fraintesi riportati accuratamente) e 16 (ammissioni di mancanza di memoria) appaiono raramente negli studi di laboratorio. Dall' analisi condotta da Vrij su 12 studi, in 11 emerge che la CBCA riesce, in generale, a discriminare correttamente tra chi mente e chi dice la verità.

Sia negli studi sul campo che in laboratorio, uno dei problemi maggiori che sono riscontrati nell'applicazione della CBCA è che non esistono linee guida per chi valuta i resoconti per decidere se un criterio deve essere maggiormente considerato rispetto ad un altro. I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi per valutare l'accordo tra chi codifica, come la proporzione d'accordo, la correlazione o la K di Cohen. In generale nella maggior parte degli studi si trova un buon accordo tra codificatori per i punteggi totali della CBCA che sono migliori rispetto a quelli considerati per singolo criterio.

Molti lavori hanno inoltre analizzato la frequenza con cui o criteri CBCA sono presenti in un resoconto. Prendendo in considerazione sia gli studi sul campo che quelli di laboratorio i criteri riscontrati più frequentemente sono: struttura logica, quantità di dettagli, inserimento in un contesto e dettagli caratteristici dell'atto di abuso. I criteri meno presenti sono: dettagli fraintesi riportati accuratamente, am-

missione di mancanza di memoria e auto-deprecazione.

Studi diversi propongono inoltre differenti tempi di *training*. La maggior parte propone un minimo di 2 o 3 giorni di corso (Raskin e Esplin, 1991) altri raccomandano almeno 3 settimane (Köhnken, 1999). Poichè non esistono studi che valutano quanto *training* sia necessario per raggiungere un buon livello di conoscenza della SVA/CBCA, alcuni autori suggeriscono che 3 settimane sia un tempo adeguato. Nella quasi totalità degli studi però il *training* non supera le 2 ore, ed è forse per questo che in alcuni studi i soggetti che hanno ricevuto il *training* più lungo sono più capaci nel distinguere tra resoconti veritieri o meno rispetto a coloro che hanno ricevuto un *training* più breve, mentre in altri si ottiene un risultato opposto (Landry e Brigham,1992; Akehurst, Bull & Vrij,1998).

La CBCA può essere inoltre influenzata da fattori diversi legati a variabili esterne come ad esempio l'età del testimone. Un bambino potrebbe avere difficoltà ad adottare la prospettiva di un'altra persona pertanto il criterio 13 (attribuzione di uno stato mentale all'accusato) potrebbe non essere presente. Inoltre un bambino piccolo potrebbe non fare commenti sulla propria mancanza di memoria (ad es., "Non ricordo bene…"). Santtila e coll. (2000) hanno trovato che bambini di 7-8 anni hanno punteggi più bassi di struttura logica, quantità di dettagli, attribuzione di uno stato mentale all'accusato e correzioni spontanee rispetto a ragazzi di 13-14 anni. Anche il tipo di intervista può influenzare il punteggio della CBCA. In generale, si è notato che le domande aperte producono più criteri di CBCA (Hershkowitz e coll., 1997), ma soprattutto che l'intervista cognitiva produce in assoluto più criteri rispetto alle altre (Köhnken e coll.,1995). Nonostante ciò alcuni fattori rimangono tutt'ora difficili da identificare. In diversi studi infatti i codificatori non sono riusciti a discriminare tra resoconti veritieri e resoconti forniti da soggetti addestrati a mentire (Vrij, Kneller, Mann, 2000) anche dopo che era stato detto loro chi erano questi ultimi.

La Validity Checklist

La terza componente della SVA è la *Validity Checklist* che consiste in due gruppi di items che si riferiscono alle caratteristiche del resoconto del testimone, all'intervista e ad altre prove. La *Validità Checklist* è utilizzata per concentrare l'attenzione dell'intervistatore sui fattori esterni che potrebbero influenzare i punteggi di CBCA. Tra i vari criteri che sono valutati abbiamo: le caratteristiche psicologiche del teste (ad es.,l'adeguatezza del linguaggio e delle conoscenze, la suscettibilità alla suggestione, l'appropriatezza del tono emotivo); le caratteristiche dell'intervista (ad es., l'adeguatezza dell'intervista, domande suggestive o forzanti); la motivazione (ad es., motivi della denuncia, contesto originario della denuncia, pressioni a denunciare il falso) e gli aspetti investigativi (ad es. coerenza con altre prove e altre dichiarazioni). La *Validity Checklist* è utilizzata al fine da tenere in considerazioni possibili ipotesi alternative e prevenire conclusioni premature sulla veridicità di un resoconto (Honts, 1994). Nonostante ciò, non vi è stata un'indagine sistematica su questa componente della SVA ed alcuni autori (ad es., Lamb e coll.,1997) hanno espresso preoccupazione riguardo all'accordo tra diversi codificatori a causa dell'inadeguata specificazione dei criteri. Alcuni fattori che potrebbero influenzare la CBCA infatti non sono presenti nella *Validity Checklist* come ad esempio la capacità verbale, le differenze individuali (ad es., l'ansia sociale, Vrij, 2002), la presenza di depressione (che potrebbe risultare in un diverso modo di mostrare emozioni) e di deficit di attenzione. Sussiste pertanto il problema su come misurare al meglio le caratteristiche del testimone.

Problemi metodologici nell'applicazione della SVA

Nonostante la SVA venga adoperata di frequente nei tribunali tedeschi, ben pochi studi sono stati condotti a partire dagli anni '80 sulla sua validità e affidabilità. In particolare i ricercatori si sono focalizzati sull'analisi delle caratteristiche psicometriche della CBCA, benchè non sia propriamente considerata una scala, analizzando i tre aspetti dell'affidabilità: test retest, coerenza interna, e correlazione tra i giudizi di due o più codificatori. In uno studio condotto da Horowitz e coll. (1997) ad esempio, è stato trovato che i giudizi tra diversi codificatori sono altamente affidabili in un periodo di tre mesi, ovvero rimangono coerenti nel loro modo di assegnare i punteggi. La correlazione test retest variava infatti tra .85 e .91.

La coerenza interna invece non è un criterio ritenuto importante nella CBCA, poichè i criteri non sono stati selezionati per avere coerenza interna. Anson, Golding, e Gully (1993) hanno calcolato un indice di coerenza interna per i 19 criteri della CBCA codificati da persone con *training* specifico. L'intercorrelazione è risultata essere di .15, un risultato che suggerisce che la CBCA misura aspetti diversi della veridicità, pertanto i valori di coerenza interna risultano molto bassi.

Un gran numero di studi invece si sono focalizzati sulla correlazione tra i giudizi di due o più codificatori. Molti studi hanno trovato che l'accordo tra codificatori nel distinguere tra resoconti veri e falsi varia tra il 90% ed il 95% (vedi Yuille 1989, e Köhnken e Wegner 1982). Bisogna però rilevare che il tipo di misura utilizzato la maggior parte delle volte è inadeguata o inappropriata (ad es. percentuali e coefficienti di correlazione) in quanto non tengono in considerazione la probabilità d'accordo dovuta al caso. Horowitz e colleghi ad esempio hanno utilizzato la K di Cohen e il coefficente di errore random di Maxwell al fine di analizzare la correlazione tra i giudizi di 100 resoconti di abuso sessuale su bambini ed i loro risultati suggeriscono l'esclusione di cinque dei diciannove criteri per insufficente affidabilità: dettagli superflui, ammissioni di mancanza di memoria, correzioni spontanee, associazioni esterne correlate e dettagli insoliti.

Conclusioni

Riassumendo, la SVA ha come scopo di analizzare il resoconto di un testimone per valutarne il grado di affidabilità. In particolare, l'intervista è rivolta ad ottenere il maggior numero di informazioni, potenziare il ricordo ed evitare di influenzare il teste. La CBCA porta ad una valutazione qualitativa della testimonianza parola per parola, mentre la *Validity Checklist* permette di analizzare tutto il materiale presente nel fascicolo per definire l'attendibilità della testimonianza. I principali errori nell'utilizzo della SVA sono quindi: utilizzare un'intervista non idonea, applicare erroneamente i criteri della CBCA, non applicare la *Validity Checklist* e quindi non includere possibili ipotesi esplicative alternative.

Una delle critiche più frequenti alla SVA/CBCA è che non ha una base teoretica forte (Köhnken, 1990; Sporer, 1997). La cosiddetta Undeutsch ipotesi su cui si basa, dice semplicemente che la descrizione di un evento a cui il testimone ha assistito sarà diversa per contenuti, qualità e forma espressiva rispetto alla descrizione di un evento prodotto dall'immaginazione. Questa ipotesi postula alcune differenze, ma non specifica perché ci si dovrebbe aspettare queste differenze. In altre parole, non chiarisce ne'i processi psicologici per cui queste differenze sono possibili da trovare, ne' indica le condizioni limite che specificano quando o meno queste differenze possano essere osservate. Probabilmente questa debolezza è radicata nel modo in cui i criteri della CBCA sono emersi nell'approccio SVA. Infatti, non sono derivati da una teoria preesistente, ma sono emersi progressivamente dall'esperienza, dalla pratica degli psicologi tedeschi nell'ambito minorile. In questo senso i criteri sono stati creati *ad hoc*, ma in modo intuitivo e seguendo una strategia induttiva di tipo *bottom up*. Inoltre in alcuni casi la CBCA si mostra uno strumento poco adeguato nel provare la veridicità di un resoconto: nel caso di una dichiarazione in parte vera e in parte falsa, nel caso di false memorie, nel caso di un'errata identificazione del colpevole. Per quanto riguarda le dichiarazioni parzialmente vere, poiché la CBCA si basa sulla presenza o meno di alcuni criteri è possibile che, modificando solo una piccola parte della verità, i criteri vengano rilevati comunque e la deposizione venga ritenuta attendibile. È facile poi intuire perché la CBCA non possa essere utile nel caso di falsi ricordi e di errata identificazione del colpevole. In questi casi infatti, il teste è assolutamente certo del fatto di aver vissuto una determinata esperienza o visto una determinata persona, pertanto le caratteristiche del suo resoconto assumeranno valori simili a resoconti veritieri per quanto riguarda la presenza dei criteri CBCA. È pertanto necessario potersi basare anche su altre metodologie che vanno integrate con la CBCA al fine di ottenere un numero sufficiente di informazioni che permettano all'esperto di discriminare tra chi mente e chi dice la verità.

In conclusione, nonostante la SVA sia uno strumento largamente utilizzato dagli esperti di psicologia forense da molti anni, ciò non esclude la necessità di condurre ulteriori studi sulla sua efficacia e di, eventualmente, modificare parte della struttura al fine di renderla più affidabile. In particolare appare necessario una standardizzazione di questa misura operata su popolazioni differenti, oltre che alle vittime di abuso sessuale. Sarebbe inoltre necessario fornire un *training* adeguato agli operatori che intendono utilizzare questo strumento per diffonderne l'applicazione corretta al fine di evitare spiacevoli conseguenze.

Riferimenti bibliografici

Akehurst, L., Bull, R., & Vrij, A. (1998). Training British police officers, social workers and students to detect deception in children using Criteria-Based Content Analysis. Paper presented at the 8th European Conference of Psychology and Law, Krakow, Poland.

Anson, D. A., Golding, S. L., & Gully, K. J. (1993). Child sexual abuse allegations: Reliability of criteria-based content analysis. *Law and Human Behavior, 17,* 331–341.

Ben-Shakhar, G., & Furedy, J. J. (1990).*Theories and Applications in the Detection of Deception*. New York: Springer-Verlag.

Craig, R. A., Scheibe, R., Raskin, D. C., Kircher, J. C., & Dodd, D. H. (1999). Interviewer questions and content analysis of children's statements of sexual abuse. *Applied Developmental Science, 3,* 77–85.

De Paulo, B. M., Lindsay, J. J., Malone, B. E., Muhlenbruck, L., Charlton, K. and Cooper, H. (2003). Cues to deception. *Psychological Bulletin , 129,* 74 -112.

Ekman P, Friesen WV (1978). *Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement.* Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press.

Fisher, R. P. and Geiselman, R. E. (1992). *Memory Enhancing Techniques for Investigative Interviewing: the Cognitive Interview*. Springfield, IL: Charles C. Thomas.

Gale, A. (Ed.), (1988). *The Polygraph Test. Lies, Truth and Science*. London: Sage.

Hershkowitz, I., Lamb, M. E., Sternberg, K. J., & Esplin, P. W. (1997). The relationships among interviewer utterance type, CBCA scores and the richness of children's responses. *Legal and Criminological Psychology, 2,* 169–176.

Honts, C. R. (1994). *Assessing children's credibility: scientific and legal issues in 1994*. North Dakota Law Review, 70, 879-903.

Horowitz, S. W., Lamb, M. E., Esplin, P. W., Boychuk, T. D., Krispin, O., & Reiter-Lavery, L. (1997). Reliability of Criteria-Based Content Analysis of child witness statements. *Legal and Criminological Psychology, 2,* 11–21.

Johnson, M. K. and Raye, C. L. (1981). Reality monitoring. *Psychological Review, 88,* 67-85.

Kleiner, M. (Ed.), (2002). *Handbook of Polygraph Testing.* San Diego, CA: Academic Press.

Köhnken, G. & Wegener, H. (1982). Zur Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen. Experimentelle Überprüfung ausgewählter Glaubwürdigkeitskrit erien. *Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 29,* 92-111.

Köhnken, G. (1990). *Glaubwürdigkeit* [Credibility] . Munich: Psychologie Verlags Union.

Köhnken, G. (1999). Statement Validity Assessment. *Paper presented at the preconference program of applied courses assessing credibility organized by the European Association of Psychology and Law, Dublin, Ireland.*

Köhnken, G., Schimossek, E., Aschermann, E., & Höfer, E. (1995). The cognitive interview and the assessment of the credibility of adult's statements. *Journal of Applied Psychology, 80,* 671–684.

Lamb,M. E., Sternberg, K. J., Esplin, P.W., Hershkowitz, I. and Orbach, Y. (1997). Assessing the credibility of children's allegations of sexual abuse: a survey of recent research. *Learning and Individual Differences, 9,*175-194.

Landry, K., & Brigham, J. C. (1992). The effect of training in Criteria-Based Content Analysis on the ability to detect deception in adults. *Law and Human Behavior, 16,* 663–675.

Lesce, A. (1990). SCAN: Deception detection by Scientific Content Analysis. Law and Order, 8 (retrieved 3 July 2003, from http://www.lsiscan.com/id37_m.htm).

Masip, J., Garrido, E. and Herrero, C. (2002). La deteccion de la mentira mediante la técnica SCAN [The detection of deception with the SCAN technique]. *Revista de Psicopatologia Clinica, Legal y Forense, 2,* 39-62.

Santtila, P., Roppola, H., Runtti, M. and Niemi, P. (2000). Assessment of child witness statements using Criteria-based Content Analysis (CBCA): the *effects of age, verbal ability, and interviewer's emotional style. Psychology* Crime & Law, 6, 159-179.

Spence, S.A., Hunter, M.D., Farrow, T.F., Green, R.D., Leung, D.H., Hughes, C.J., & Ganesan, V. (2004). A Cognitive Neurobiological Account of Deception: Evidence from functional neuroimaging. *Philosophical Transactions of the Royal Society of*

London. Series B, Biological Science, 359, 1755-1762.
Sporer, S. L. (1982). A brief history of the psychology of testimony. *Current Psychological Reviews, 2,* 323-339.
Sporer, S. L. (1997). The less travelled road to truth: verbal cues in deception detection in accounts of fabricated and self-experienced events. *Applied Cognitive Psychology, 11,* 373-397.
Steller, M. (1989). *Recent developments in statement analysis*. In J. C. Yuille (Ed.), Credibility assessment (pp. 135–154). Deventer, the Netherlands: Kluwer.
Undeutsch, U. (1989). *The development of narrative reality analysis*. In J. C. Yuille (Ed.), Credibility assessment (pp. 101-119). London: Kluwer.
Vrij, A. (2000). *Detecting lies and deceit: The psychology of lying and its implications for professional practice*. Chichester, England: Wiley.
Vrij, A. (2002). *Telling and detecting lies.* In N. Brace & H. Westcott (Eds.), *Applying psychology* (pp. 179–242). Milton Keynes, England: Open University.
Vrij, A. (2005). Criteria Based Content Analysis: a Qualitative Review of the First 37 Studies. *Psychology, Public Policy, and Law*, *11*, 3–41.
Vrij, A., Kneller, W., & Mann, S. (2000). The effect of informing liars about Criteria-Based Content Analysis on their ability to deceive CBCA-raters. *Legal and Criminological Psychology, 5*, 57–70.
Yuille, J. C. (1989). Preface. In J. C. Yuille (Ed.), Credibility Assessment (pp. vii_/xii). Dordrecht: Kluwer Academic.
Yuille, J.C., Marxsen, D., e Cooper,B. (1999). Training investigative interviewers: Adherence to the spirit, as well as the letter. *International Journal of Law and Psychiatry. Special Issue: Current issues in law and psychiatry, 22,* 323-336.

IL TEST DI WARTEGG IN AMBITO FORENSE

di
Alessandro Crisi

Psicoterapeuta,
Istituto Italiano Wartegg Roma
II Scuola di Specializzazione
in Psicologia Clinica
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

Il Reattivo di Realizzazione Grafica ideato da Ehrig Wartegg (Wartegg Zeichentest o WZT o più semplicemente il Test di Wartegg) è un test "grafico, di personalità, proiettivo, semistrutturato", costituito da un modulo che racchiude otto Riquadri (R), numerati da 1 a 8, disposti su due file parallele di quattro e suddivisi da un ampio margine nero; in ciascun Riquadro sono raffigurati differenti segni grafici[3].

Il soggetto viene invitato a realizzare in ciascun riquadro un disegno di senso compiuto prendendo spunto dal segno-stimolo in esso contenuto. Il test, che si presta alla somministrazione sia individuale che di gruppo, può essere somministrato dai quattrocinque anni in poi.

La caratteristica più rilevante del Wartegg è quella di presentarsi in modo estremamente chiaro, evidente ed immediato agli occhi dell'esaminato. Ciò, a livello pratico, significa che, eccezion fatta per i casi di ritardo cognitivo, il problema della mancata comprensione della consegna si presenta estremamente di rado e questo costituisce, senza dubbio, un punto a favore del suo utilizzo soprattutto in età evolutiva. A livello teorico, l'immediatezza del test assume una particolare importanza: l'essere percepito come facile ed immediato determina nel soggetto una minore entrata in azione di meccanismi difensivi verso la prova: «La semplicità degli stimoli è uno dei tanti modi attraverso cui vengono aggirate le strutture difensive» (Mc Cully, 1988, p. 97).

Una seconda caratteristica è costituita dall'essere stato dotato in tempi piuttosto recenti di una nuova metodica di uso e di interpretazione: esigenza questa determinata dal fatto che le procedure di siglatura proposte da E.Wartegg risultano di difficile comprensione e di ardua applicazione pratica![4] Per non parlare poi della mancanza di un modello teorico di riferimento capace di supportare le geniali intuizioni dell'Autore. Per inciso, va sottolineato come l'esigenza di una nuova metodica rappresenti un aspetto che ha accomunato gran parte degli studiosi del Wartegg; recentemente Mattlar (2005) ha affermato: "L'utilizzo del test secondo la metodica creata da Ehrig Wartegg, approccio molto popolare negli anni '30 e '40, è oggi abbandonato, poiché non funziona".

Ideata a partire dal 1985, pubblicata una prima volta (Crisi A., 1998, Roma) e sottoposta ad alcune variazioni scaturite dall'utilizzo sempre più vasto che se andava via via effettuando (II edizione, Crisi A., 2007, Roma), questa nuova metodica è nata dall'esperienza svolta da chi scrive nel campo della Psicodiagnostica Clinica e, in particolare, dell'uso in ambito clinico del test di Rorschach. Ed è proprio da questa profonda e vasta esperienza con il "test delle macchie" che nacque, a suo tempo, l'idea di fornire il test di Wartegg di una nuova metodica che fosse più agevole, efficace e fruibile rispetto all'originaria e che, al tempo stesso, favorisse il più possibile un confronto tra questi due test (Crisi, 1999).

La nuova metodica è passata, nel corso del suo sviluppo, attraverso continue verifiche di carattere clinico e statistico (Ravecca, 2003) dalle quali essa è sempre uscita con risultati positivi (Crisi, 2007, cap. II).

La siglatura del test, basata su 8 categorie, permette attraverso una serie di semplici conteggi di arrivare alla definizione di oltre 100 fra indici, rapporti e confronti. Tutti questi dati permettono, unitamente ai risultati degli altri test somministrati in batteria, di pervenire alla stesura di un esauriente profilo di personalità.

L'uso del test di Wartegg si va sempre più diffondendo in ambito clinico (Benedetti e AA, 2004 e 2008), nel contesto della valutazione del disagio lavorativo (Crisi e Pastore, 2006), nell'Orientamento professionale (Crisi, 2001), nella Selezione (Crisi, 2002, 2007) dove dal 2002 il Wartegg, gra-

[3] Nel primo, un puntino al centro; nel secondo, una lineetta ondulata in alto a sinistra; nel terzo, tre linee verticali, parallele, crescenti da sinistra verso destra; nel quarto, un piccolo quadratino nero posto in alto a destra; nel quinto, in basso nell'angolo sinistro, due linee contrapposte e perpendicolari tra loro; nel sesto, due linee, una orizzontale in alto e una verticale a destra; nel settimo, in basso verso l'angolo destro, una serie di puntini disposti a semicerchio aperto verso l'alto; nell'ottavo, nella parte alta un arco di cerchio rivolto verso il basso.

[4] Nell'introduzione al manuale del Wartegg, edito dalle O.S. nel 1972, la Zanovello Anselmi affermava testualmente: «Il (test di, N.d.A.) Wartegg, un po' per colpa delle sue elucubrazioni teoriche, un po' perché è facile pensare che ad una prova semplice sia ovvio rispondere con una valutazione semplice, non è stato quasi mai rispettato».

zie anche all'ausilio di software appositamente ideati dall'IIW, è utilizzato dalla M.M. Italiana e dall'E.I. e, infine, in ambito forense.
In quest'ultimo ambito, il test presenta alcune caratteristiche di particolare rilevanza: in primo luogo, come accennato in precedenza, la sua immediatezza e semplicità lo rende il test ideale da somministrare a soggetti in età evolutiva o soggetti con particolari difficoltà che rendono difficile la somministrazione di altri test (si pensi, per fare un solo esempio ai soggetti ipoudenti o con deficit intellettivo). Va sottolineato al riguardo, come la nuova metodica sia stata in un primo tempo sviluppata in ambito dell'età evolutiva (Bianchi, Crisi, Di Renzo, 1996), campo nel quale è possibile disporre di una enorme casistica (oltre 15.000 protocolli Wartegg) raccolta in oltre 20 anni di attività.
In secondo luogo, nel Wartegg sono stati introdotti recentemente (2007) alcuni indici di particolare rilevanza per l'ambito peritale:
l'indice di validità;
l'indice delle tendenze suicidali;
l'indice di valutazione in quadranti ed aree.
Esaminiamoli brevemente. L'indice di validità rappresenta una scala interna di validità che ci fornisce informazioni sull'atteggiamento con cui il soggetto ha effettuato la prova. Può essere, per alcuni versi, paragonato nel suo significato a quello della scala Lie del MMPI2.
L'indice delle tendenze suicidali si basa sulla rilevazione di una serie di fenomeni poco frequenti che possono verificarsi durante l'esecuzione del test che se presenti in specifiche concatenazioni diventano compatibili con un rischio di suicidio.
La valutazione in quadranti o aree si basa sul confronto tra due indici del Wartegg molto importanti: l'indice di tensione interiore 1 (ITI-1) e l'indice di tensioneinteriore 2 (ITI-2). Le indicazioni fornite dall'ITI-1 sono relative a "stati"; quelle dell'ITI-2 sono relative a "tratti". Basandoci su questa asserzione, disponiamo su due assi che si intersecano rispettivamente i punteggi dell'ITI-1 (asse verticale) e quelli dell'ITI-2 (asse orizzontale) lungo un continuum che va dal punteggio positivo (inteso come completamente privo di valore psicopatologico) a quello negativo (inteso come il valore più psicopatologico in assoluto).

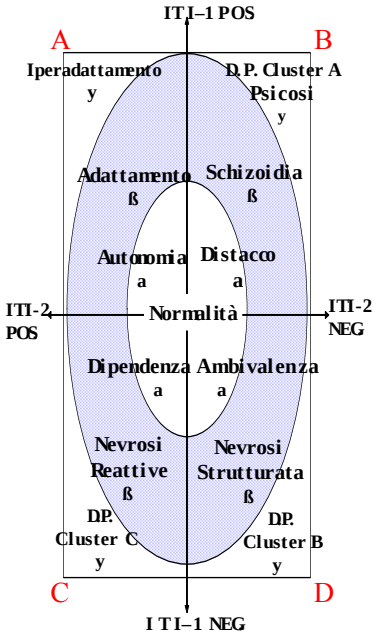

Otteniamo in questo modo 4 diversi quadranti:A, B , C e D. In senso diagnostico, ciascun quadrante individua e descrive ambiti diversi nei quali è possibile collocare il soggetto esaminato: nel quadrante A, la normalità, nel B disturbi di natura psicotica, nel C disturbi di natura reattiva e nel D disturbi di natura nevrotica.
Il cerchio centrale (denominato area ά) corrisponde,da un lato, ad un'area normale intendendo con questa definizione un adattamento psicoaffettivo e sociale adeguato; dall'altro, tale adattamento risulta già essere caratterizzato da una prevalenza di specifici orientamenti, "pattern" psichici nella struttura di personalità del soggetto. Così, l'Autonomia predomina nel quadrante A; il Distacco nel B; la Dipendenza nel C e l'Ambivalenza nel D.
Nel cerchio più esterno, (denominato area β) ad eccezione del solo quadrante A nel quale si rimane nell'ambito dell'adattamento efficace ed adeguato, nei quadranti B, C e D si assiste ad una esacerbazione degli orientamenti esposti nel cerchio interno verso forme che diventano man mano sempre più psicopatologiche tanto più i valori ottenuti dal soggetto si spingono verso il bordo esterno del cerchio e il vertice esterno del quadrante (denominato area γ) (Crisi, 2007, pagg. 204-208).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Benedetti, M. Bologna, S. Crosato, Avretti, E. Giusti, L. Lestingi, A.M. Sangiorgi, A. Crisi
- "Un progetto di formazione-ricerca nell'ambito del servizio di consulenza alla medicina generale. Screening psicodiagnostico primi casi tramite Test di Wartegg". Psich. Comunità, III, N.2 giugno 2004.
- "Il test di Wartegg nei servizi di consulenza". Psich e Psicot, 27, 2, 2008.

Bianchi F., Crisi A., Di Renzo M.
"Il test di Wartegg nell'età evolutiva. Un contributo psicodiagnostico allo studio clinico della balbuzie, della sordità e dei disturbi dell'apprendimento". E.S. MAGI, Roma 1996.

Crisi A.
- "Manuale del test di Wartegg", E.S. Magi, Roma 2007 (2 edizione).
- "Elementi di concordanza tra il carattere evocativo dei riquadri Wartegg e le tavole Rorschach" Atti del XVI Congresso Internazionale della Società Rorschach e altre tecniche proiettive Amsterdam, NL, 19-24 luglio 1999.
- "Il Contributo del test di Wartegg nella Selezione e nell'Orientamento Professionale delle FFAA", Atti I Congresso di Psichiatria Militare, Roma 12-14 Dicembre 2007.
- "Sperimentazione del Test di Wartegg nei processi di selezione del personale", Notiziario Ordine Psicologi Lazio, n.5/2001-1/2002, Roma, pag.32.
- "Il Test di Wartegg nel settore dell'orientamento", Quaderni di Orientamento - Periodico semestrale, n. 19, Artigraficheriva, Trieste, 2001.

Crisi A., Pastore L.
"La valutazione psicodiagnostica: uno studio pilota condotto con il test di Wartegg" In "Il fenomeno del Mobbing. Aspetti psicologici e strumenti di ricerca-intervento" PASTORE L. cap. 8, Franco Angeli, 2006.

Mattlar C-E.
"An overview of the Wartegg Zeichentest (WZT), the structure and use thereof, and of research supporting its utility". Atti del XVIII Congresso Internazionale Rorschach, Barcellona, 2005.

Mc Cully R.
"Jung e Rorschach", Mimesis, Milano 1988.

Ravecca F.
"Il processo di selezione del personale in una Forza Armata che cambia: sperimentazione del test Wartegg all'Accademia Navale di Livorno", Atti Congresso Annuale SOPSI, 2003.

Wartegg E.
"Il reattivo di disegno", O.S., Firenze 1972.

RECENSIONI

Matthew T. Huss, *Forensic Psychology. Research, Clinical Practice and Applications*. Wiley-Blackwell, 2009. Pp. 410, £ 29.99.

Anche se questo bel libro di psicologia giuridica è primariamente indirizzato agli studenti, nondimeno esso si presenta con una struttura ed un'articolazione così limpide e complete da poter essere consigliato a chiunque si interessi dell'argomento. L'autore, professore di Psicologia alla Creighton University, ha pubblicato diversi lavori su riviste quali *Crime and Law* e *Journal of Interpersonal Violence*, ma questo è il suo primo testo dedicato in modo organico al tema della psicologia forense. Ciò che inoltre offre un deciso spunto di interesse nel leggere le oltre quattrocento pagine di quest'opera è che essa ai basa sull'orientamento clinico in psicologia e mostra l'aspetto vivo e dinamico delle disposizioni di legge.
La prima sezione del testo è dedicata a rispondere alle domande di base: cosa è la psicologia giuridica, in che modalità si esplica la valutazione e la consultazione giuridica in psicologia e quali possono essere i ruoli dell'esperto, in specie nel momento in cui è chiamato in qualità di "testimone esperto". Per rispondere a tali quesiti è sinteticamente richiamata la storia della psicologia giuridica e sono delineate le molteplici relazioni tra il diritto e la psicologia.
La II Parte esamina in tutti i suoi aspetti il fenomeno della violenza iniziando con l'analisi della condotta psicopatica. Sono così esplicitate le relazioni tra psicopatia, violenza e comportamento criminale, senza peraltro sfuggire all'interrogativo sempre presente sulla natura profonda della psicopatia. In tale prospettiva assume un importante posto la valutazione del rischio di reiterazione del comportamento violento da parte di un soggetto incriminato, ed è di particolare interesse leggere le pagine sul confronto tra le valutazioni statistiche e cliniche nella valutazione della gravità del rischio. I cosiddetti *sexual offenders* sono poi oggetto di una riflessione specifica che si dispiega anche nel porsi la domanda se e quanto i programmi di trattamento che sono attivati per il loro recupero siano validi ed efficaci.
Segue una sezione dedicata alla relazione tra la psicologia forense e l'insieme delle leggi che negli U.S.A. configurano il quadro normativo. Qui sono discusse, ad esempio, le valutazioni per determinare la capacità del soggetto di stare in giudizio e gli aspetti legati a ciò che in Italia costituisce la tematica del trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
Molto interessante è la sezione del volume che tratta delle questioni dell'infanzia e della famiglia, partendo dalle definizioni di violenza domestica e ampliando il discorso verso il tema della violenza giovanile - che in taluni Paesi, come gli U.S.A. e la Gran Bretagna, costituisce un grave problema - . Anche in tali casi è discusso il ruolo che, nel suo insieme, può giocare la psicologia giuridica.
Infine sono esaminate le situazioni dell'ingiuria personale e delle discriminazioni.
Sono riportati numerosi casi e situazioni pratiche, mentre un certo spazio è dato all'illustrazione delle leggi e dei regolamenti che lo psicologo deve conoscere - pagine da consultare anche per assolvere alla curiosità di osservare somiglianze e differenze tra l'ordinamento statunitense e quello italiano -. Ciò che però può essere direttamente assorbito dal lettore è lo spirito del volume: la legge è presentata come un corpo vivo ed attuale di regole atte a supportare e regolare la vita associata e la psicologia può e deve dare validissimi contributi.
Andrea Castiello d'Antonio

CONVEGNI

CONVEGNO NAZIONALE
di
PSICOLOGIA GIURIDICA

ATTENDIBILITÀ E PAUSIBILITÀ
DELLA TESTIMONIANZA
IN AMBITO GIURIDICO

Roma, 20 aprile 2009
Camera dei Deputati
Palazzo Marini, Via del Pozzetto, 158
Sala delle Conferenze

Con il patrocinio

Facoltà di Psicologia
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

Facoltà di Psicologia
Università degli Studi di Padova

Ordine Nazionale degli Psicologi

Ordine degli Psicologi del Lazio

Info sul sito www.aipgitalia.org
Per iscriversi contattare la segreteria dell'AIPG: aipg.italia@tiscali.it

PROGRAMMA
09,00 Presentazione Convegno
Marialori Zaccaria *(Presidente Ordine degli Psicologi del Lazio)*
Paolo Capri *(Presidente AIPG)*
Gianmarco Cesari *(Presidente Osservatorio Vittime LIDU)*

Chairperson: **Paolo Capri**
09,30 **Fiorella Giusberti**
Gli aspetti cognitivi della testimonianza
10,00 **Maria Armezzani**
La fenomenologia e lo studio dei ricordi
10,30 Pausa
Chairperson: **Alessandro Crisi**
11,00 **Anita Lanotte**
Inconscio e testimonianza
11,30 **Serena Mastroberardino**
Neuroscienze e Testimonianza
12,00 Dibattito
13,00 Pausa pranzo
Chairperson: **Maddalena Zucconi Galli Fonseca**
15,00 **Stefano Mariani**
La memoria nel processo di costruzione della realtà
15,30 **Massimo Saccà**
Le testimonianze vulnerabili
16,00 Pausa
Chairperson: **Tommaso Sciascia**
16,30 **Paolo Capri**
Attendibilità clinica e giudiziaria, quesiti peritali e
protocolli deontologici
17,00 Dibattito
18,00 Fine dei lavori

SEMINARI FORMATIVI DI
PSICOLOGIA GIURIDICA
SUI DIRITTI UMANI

Roma - Piazza Ara Coeli, 12
2 – 16 aprile, 14 – 28 maggio,
4 giugno ore 15,00 – 18,00

Organizzati dalla

Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
Membro internazionale della FIDH

in collaborazione con

AIPG
Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica

Segreteria Organizzativa:
LIDU ONLUS
info@liduonlus.it 066784168

COMMENTO ALLA PRESENTAZIONE DELLE "Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori"

DELIBERATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

11 dicembre 2008
Palazzo Valentini - Sala di Liegro
Via IV Novembre, 119/a - Roma

Grande rilievo è stato dato alla Presentazione delle **"Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori"** deliberate dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, avvenuta l'11 dicembre scorso a Palazzo Valentini sede della Provincia di Roma.
Hanno partecipato all'iniziativa l'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Roma, Claudio Cecchini che, presentando l'incontro, ha espresso - come riporta l'Agenzia DIRE - plauso alle Linee Guida, proponendo all'Ordine degli Psicologi del Lazio di "lavorare, nelle prossime settimane, per sottoscrivere protocolli d'intesa sia con i tribunali che con i servizi sociali territoriali e quelli sanitari". L'Assessore ha anche affermato che "Se vogliamo elevare la qualità degli interventi di perizia e di quelli tecnici bisogna avere un quadro condiviso di riferimento. Occorre maggiore prevenzione, attenzione e sostegno alle dinamiche familiari dove, come confermano le statistiche, si verificano di più maltrattamenti e abusi".
E' poi intervenuto il Presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, Giuseppe Luigi Palma che, sostenendo anche lui l'iniziativa dell'Ordine degli Psicologi del Lazio ha affermato – come riporta l'agenzia AdnKronos - che "fissare criteri per orientare lo psicologo chiamato a valutare una situazione di presunto abuso è fondamentale". "Queste linee guida - afferma Palma - erano assolutamente necessarie. Questo perché registriamo numerosissimi casi di psicologi che sono sottoposti a procedimenti disciplinari da parte degli Ordini territoriali che riguardano proprio l'intervento in caso di abusi, con accuse di carattere deontologico, soprattutto per quanto riguarda le competenze necessarie per intervenire nel settore specifico". "Avere delle linee guida - continua Palma - fissa criteri di qualità che potrebbero evitare anche tanti procedimenti deontologici, tutelando sia le persone coinvolte che il professionista".
Aggiunge Palma, dando risalto al protocollo, "Questo documento va nella direzione giusta perché contiene una serie di elementi per lo psicologo, anche in riferimento alle competenze che deve avere, che rendono più probabile anche un maggiore dialogo con il magistrato".
Per Marialori Zaccaria, Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e Chairperson della giornata, "Le linee guida puntano molto alla qualità dell'intervento della psicologia in un campo così delicato come l'abuso sui minori", come riportato dall'agenzia AdnKronos. Afferma sempre la Zaccaria, sottolineando uno dei punti nodali delle "Linee guida", che "uno specialista competente è in grado di raccogliere il disagio, il trauma che il bambino di tre anni dimostra non attraverso il linguaggio verbale". "Vogliamo affermare - prosegue Zaccaria - la cultura dell'ascolto e del rispetto dell'infanzia, ai diversi livelli di responsabilità, affinché vi siano 'regole' condivise che vincolino tutti a comportamenti con standard elevati". "Ma il documento- aggiunge il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Marialori Zaccaria - si concentra non solo sulla tutela del minore, ma anche dell'imputato".
Per quanto riguarda questioni più specifiche, come la necessità di videoregistrare gli incontri tra minore e perito, gli psicologi dicono sì alla registrazione, "purché ci sia il consenso del minore stesso - precisa Zaccaria - e questa volontà può essere stabilita solo dall'esperto che lo sta valutando". Una posizione che sembra condivisa dai magistrati.
A questo proposito, nel suo intervento il Magistrato di Cassazione e sostituto procuratore di Roma, Nicola Maiorano, si è espresso, sempre come riporta AdnKronos, sulla questione della videoregistrazione affermando: "sulla videoregistrazione sono sorte incomprensioni e travisamenti della realtà: nessuna norma prevede o impone la videoregistrazione degli incontri tra l'esperto e il minore, come nessuna norma prevede la documentazione dell'attività svolta. Va pertanto lasciata alla sensibilità e alla professionalità dell'esperto la scelta se adottare o meno la videoregistrazione".

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

PROGETTO "TRAIN TOGHETER"

Comunichiamo ai Soci che l'AIPG, nella persona del Presidente Paolo Capri, è stata inserita nel progetto europeo **"Train Togheter"**, promosso dalla Associazione La Voix de l'Enfant, soggetto capofila di altre strutture ed enti che hanno come programma la Prevenzione e lotta contro la criminalità ed in particolare la formazione di professionisti che lavorano con bambini vittime della violenza sessuale.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI AIPG

Comunichiamo che, in occasione del Convegno nazionale di Psicologia Giuridica, in data 20 aprile 2009 alle ore 13,00 si terrà l'Assemblea Generale dei Soci AIPG, a Roma, presso la Camera dei Deputati, via del Pozzetto, 158 – Sala delle Conferenze.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Consiglio Nazionale per gli Utenti

Contributo del Consiglio Nazionale degli Utenti alla elaborazione di un Codice Media e Minori e di un nuovo sistema di tutela.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inoltrato all'AIPG una proposta di grande interesse, ovvero di aderire ad un progetto di tutela dei minori rispetto il mondo delle comunicazioni, partecipando al Comitati Scientifico assieme ad altri prestigiosi enti e istituzioni, come fra gli altri, l'Ordina Nazionale degli Psicologi.
Riportiamo di seguito la Delibera del Consiglio Direttivo dell'AIPG del 27/03/2009.

"*Dopo approfondita discussione, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG ha recepito all'unanimità il documento redatto dal CNU (Consiglio Nazionale degli Utenti), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, intitolato "**Contributo del Consiglio Nazionale degli Utenti***

alla elaborazione di un Codice Media e Minori e di un nuovo sistema di tutela".
Il C.D. dell'AIPG ha deciso di aderire alla proposta di regolamentazione prospettata dal CNU, ritenendo che essa possa concretamente permettere di rendere efficaci e operativi i risultati e le proposte scientificamente fondate della ricerca psicologica, pedagogica e psicopatologica. Tale decisione è stata assunta in considerazione dell' interesse, consolidato da tempo attraverso lavori di ricerca e protocolli di prevenzione, relativo alle tematiche di dipendenza dei minori dall'utilizzo dei media di massa, con particolare riferimento ad Internet e delle relative conseguenze psicologiche. La tematica appare inoltre di notevole e immediata rilevanza nel peculiare ambito della Psicologia Giuridica".

COMUNICAZIONE AI SOCI

Segnaliamo che sul numero di aprile della **Rivista Scientifica *Mente e Cervello*** è stato pubblicato un interessante articolo, sulla ***macchina della verità***, della nostra Socia nonchè Componente Esperta AIPG **Serena Mastroberardino**.

APPENDICE

LINEE GUIDA PER LO PSICOLOGO GIURIDICO IN AMBITO CIVILE E PENALE

Approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 27 febbraio 2009.

PREAMBOLO
Le seguenti disposizioni consistono in linee guida cui attenersi nell'esercizio dell'attività psicologica in ambito giuridico; esse non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad osservarne le norme a prescindere dal proprio campo specifico di intervento.

ARTICOLO 1
Lo psicologo giuridico è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell'esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sullo stato psicologico, sul patrimonio e sulla libertà delle persone coinvolte. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative, sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l'uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.

ARTICOLO 2
Lo psicologo giuridico non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili dalla propria attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (*art. 3* C.D.).

ARTICOLO 3
Lo psicologo giuridico, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda i contenuti della psicologia giuridica, della psicologia clinica e dell'età evolutiva (*art. 6* L.G.A.M.). Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere (*Cap. 8* L.G.A.M.)

ARTICOLO 4
Lo psicologo giuridico nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali, non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (*art. 6* C.D.). Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico (*art. 10* L.G.T..) In esse mantiene separati l'accertamento dei fatti, di cui non dovrà occuparsi essendo valutazioni specifiche di tipo giudiziario-investigativo, dalla valutazione psicologica delle vicende processuali, sulle quali dovrà esprimere pareri e giudizi professionali argomentati scientificamente (*Cap. 6* L.G.A.M.; *Cap. D* L.G.T.).

ARTICOLO 5
Lo psicologo giuridico presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (*art. 1* C.N.), così da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.

ARTICOLO 6
Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo giuridico utilizza metodologie scientificamente affidabili (*art. 5* C.D.; *art. 1* C.N.). Nei processi per l'affidamento dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro.

ARTICOLO 7
Lo psicologo giuridico valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (*art. 7* C.D.; *art. 1* C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (*art. 1* C.N.) e, all'occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (*art. 5* C.N.; *Cap 7* L.G.A.M.) esplicitando i limiti dei propri risultati (*art. 7* C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate dalla letteratura scientifica di riferimento.

ARTICOLO 8
Lo psicologo giuridico esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente e scientificamente scorretto esprimere un parere sul minore senza averlo esaminato (*art. 3/3* C.N.) (*artt. 3/1, 3/2* C.N.).

ARTICOLO 9
Lo psicologo giuridico si impegna a segnalare alle autorità competenti l'esercizio abusivo di attività psicologiche svolte nell'ambito della giustizia penale e civile da chiunque non

rispetti i limiti delle sue proprie competenze professionali (*art. 8* C.D.)

ARTICOLO 10

Lo psicologo giuridico agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento (*art. 14* C.D.; *art. 8* L.G.T.).

Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. L'esperto in psicologia giuridica è tenuto al segreto professionale (*art. 11* C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (*art. 24* C.D.).

ARTICOLO 11

Stante il contesto in cui opera, lo psicologo giuridico ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto (*art. 17* C.D.).

Nell'ambito penale, nelle perizie in caso di ipotesi di abuso e/o maltrattamento di minore, egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o alla audioregistrazione delle attività svolte. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (*art. 4* C.N.; *art. 3* L.G.A.M.).

ARTICOLO 12

Lo psicologo giuridico che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (*art. 33* C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto ad osservare un comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale (*art. 6/1* C.D.) pur prendendo in considerazione interpretazioni dei dati diverse dalle proprie (*art. 7* C.D.; *art. 5* C.N.), anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando nel modo più assoluto critiche rivolte alla persona (*art. 36* C.D.).

ARTICOLO 13

I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale e professionale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell'adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi scientificamente fondati.

ARTICOLO 14

Lo psicologo giuridico rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le sue risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile di attribuirsi la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi (*art. 8* C.N.). Nella comunicazione col minore garantisce che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione (*art. 2* L.G.A.M.); evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (*art. 6* C.N.; *art. 3* L.G.A.M.).

ARTICOLO 15

I colloqui col minore devono tener conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al minore (*art. 7* C.N.; *artt. 2, 3* L.G.A.M.).

ARTICOLO 16

I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (*art.26* C.D.; *art. 10* C.N.; *Cap. 5* L.G.A.M.).

L'alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile con il ruolo che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività (*art. 26/2*, *art. 28/1* C.D.) si astiene dall'assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell'avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (*art. 12* C.D.). Durante il corso della perizia o consulenza, lo psicologo giuridico non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono sottoposti nel processo a valutazione diagnostica (*art. 10* C.N.).

ARTICOLO 17

Nelle valutazioni riguardanti l'affidamento dei figli, lo psicologo giuridico valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l'ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.

Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa il significato delle affermazioni e l'eventuale l'influenza esercitata su di lui da figure significative parentali e genitoriali, sia naturali che acquisite.

✍ *Sono indicati i riferimenti al "Codice Deontologico degli Psicologi" (C.D.), alle "Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori" dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (L.G.A.M.), alle "Linee Guida per l'utilizzo dei test psicologici in ambito forense" dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (L.G.T.) e alla "Carta di Noto" (C.N.).*

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione

Paolo Capri, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 6 aprile 2009